

D E L I B E R A Z I O N E n.26/2013/SS.RR./PAR  
R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA  
IN SEDE CONSULTIVA

composta dai magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO	Presidente
dott. Salvatore CILIA	Presidente di Sezione
dott. Maurizio GRAFFEO	Consigliere
dott. Pino ZINGALE	Consigliere relatore
dott. Stefano SIRAGUSA	Consigliere
dott. Guido PETRIGNI	Consigliere
dott. Francesco ALBO	Primo Referendario

Visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza n. 25/2013/SS.RR./CONS. con la quale il Presidente delle Sezioni Riunite ha convocato il Collegio per la data odierna ed ha nominato il consigliere Pino Zingale relatore sulla richiesta di parere inoltrata dal Comune di Raffadali con nota prot. n. 3872 del 27 febbraio 2013;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Udito il consigliere Pino Zingale nella camera di consiglio dell'8 luglio 2013, ha emesso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E n.26/2013/SS.RR./PAR

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Raffadali ha chiesto di conoscere se il dimezzamento dell'indennità di carica prevista dall'art. 19, comma 2, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni, debba applicarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, citato, nel testo vigente e di cui all'art. 5, comma 1, lett. C), della L.R. n. 22/2008, anche ai soggetti dipendenti con contratto di diritto privato a tempo determinato i quali, in ragione del loro status giuridico, non possono chiedere di essere collocati in aspettativa.

In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del quesito, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal sindaco, che oggettivo, in quanto attinente a questioni di rilevanza generale riferibili, sul

piano tecnico-giuridico, alla materia di "contabilità pubblica".

Nel merito, si osserva che, ai sensi dall'art. 19, comma 2, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa.

Dal testo della norma emerge con chiarezza che la condizione perché scatti il dimezzamento dell'indennità è che il soggetto non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa, a prescindere, quindi, dalla circostanza che la medesima sia stata o meno, poi, concessa e che, pertanto, l'interessato si trovi in aspettativa per mandato amministrativo.

La disposizione non appare senza significato, in quanto il legislatore ha inteso valorizzare, ai fini della riduzione dell'emolumento, il momento dell'opzione da parte del soggetto interessato e non quello decisorio riferibile all'ente che l'aspettativa deve concedere, anche in considerazione della circostanza che tale aspettativa viene configurata come un vero e proprio diritto potestativo (Corte dei conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, Deliberazione n. 24/2011/PAR), ma non può essere a priori escluso che speciali disposizioni di legge possano comprimere tale diritto, in ragione di prevalenti interessi pubblici o di valutazioni comunque consentite e rimesse alla discrezionalità del legislatore in relazione al bilanciamento di altri interessi e valori costituzionalmente garantiti.

E' ciò che accade in Sicilia in forza dell'art. 9, comma 8, della L.R. 24 giugno 1986, n. 31, il quale espressamente prevede che non possano essere collocati in aspettativa i dipendenti a tempo determinato.

Da ciò consegue che il dipendente a tempo determinato non può esercitare alcuna opzione e tale impedimento, non riferibile ad una sua scelta ma alle superiori determinazioni dello stesso legislatore, non può farsi ridondare a suo discapito, in quanto è lo stesso legislatore che pone quale presupposto del dimezzamento la scelta del lavoratore, scelta che non può prescindere dalla circostanza che l'ordinamento effettivamente la preveda.

Nel caso in cui, pertanto, come quello sottoposto all'esame di questa Corte, il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell'ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che

prevede il dimezzamento dell'indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia in sede consultiva.

O R D I N A

Che la deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Raffadali, nonché all'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2013.

IL RELATORE  
(Pino Zingale)

IL PRESIDENTE  
(Luciano Pagliaro)

Depositata in segreteria nei modi di legge  
Palermo, 23 LUGLIO 2013

p. IL FUNZIONARIO  
(Dott. Boris Rasura)